



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE  
Ufficio I – Consulenza e studi finanza locale

Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati

Al Comune di Melissano (LE)  
(rif. prot.n. 9012 del 14/09/2020)

**pec: [prot.comunemelissano@pec.rupar.puglia.le.it](mailto:prot.comunemelissano@pec.rupar.puglia.le.it)**

Oggetto: Richiesta parere applicazione art.39 ter “milleproroghe 2020”. Riscontro.

In esito a quanto richiesto con la nota a riferimento, si osserva quanto segue.

Dalla documentazione in possesso dell'Ufficio risulta che il Comune di Melissano ha dichiarato il dissesto finanziario a far data dal 10 dicembre 2016 e che l'ipotesi di bilancio per gli esercizi 2017-2019 è stata approvata con decreto ministeriale in data 10 luglio 2018.

Codesto Comune, destinatario, anteriormente alla dichiarazione di dissesto, delle anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35/2013 e successivi finanziamenti, chiede se l'art. 39 ter introdotto dalla legge n.8 del 28 febbraio 2020 di conversione del d.l. n. 162 del 30.12.2019 trovi applicazione anche per gli enti in situazione di dissesto finanziario.

Si premette che la disposizione di legge appena richiamata, emanata in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, ha disciplinato la contabilizzazione, a partire dal bilancio di previsione 2020, del FAL evidenziato nel rendiconto dell'esercizio 2019, prevedendo l'iscrizione in entrata di tale importo accantonato nell'esercizio 2020 come utilizzo del risultato di amministrazione e, correlatamente, l'iscrizione dello stesso importo in uscita al titolo 4 della spesa, al netto del rimborso della rata effettuato nell'esercizio medesimo. Negli esercizi 2021 e successivi

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Ufficio I Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati - Prot. Uscita N.0093588 del 28/09/2020  
Comune di Melissano - Prot. n. 0009537 del 28/09/2020 - ARRIVO

si iscrive in entrata il FAL stanziato nell'esercizio precedente nella spesa, ed in uscita lo stesso importo, sempre al netto della rata rimborsata.

Al riguardo, si segnala che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, con ordinanza n. 39/2020, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 ter citato perché ritenuto in contrasto, tra l'altro, con i principi costituzionali di buon andamento e sostenibilità del debito pubblico. Sostiene la magistratura contabile remittente che, operando secondo il dettato della norma richiamata, viene meno la correlazione con l'effettiva realizzazione dei residui attivi posti a copertura delle spese soddisfatte con l'anticipazione di liquidità, con il rischio che, a fronte della mancata realizzazione dei tali residui attivi, la restituzione dell'anticipazione dovrà essere assicurata dalla liquidità proveniente da entrate correnti, in violazione della natura dell'anticipazione, che assurgerebbe a mutuo. La Corte pugliese ricorda infatti che l'anticipazione di liquidità ha la finalità di consentire il pagamento - e non il finanziamento - di debiti pregressi già impegnati, dunque di spese già previste e coperte con entrate di bilancio che, rimosse entro un tempo ragionevolmente contenuto, consentono il pagamento del debito verso il soggetto erogatore (in sostituzione dei creditori soddisfatti con la liquidità ricevuta). Essa non è pertanto una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi e non costituisce un cespite utilizzabile nella parte attiva del bilancio.

In disparte le cennate considerazioni, in riscontro alla richiesta di parere formulata dal Comune di Melissano, si osserva che nel caso di ente beneficiario della liquidità richiesta ed ottenuta in data precedente alla dichiarazione di dissesto finanziario, la restituzione delle rate alla Cassa Depositi e Prestiti - soggetto erogatore - è un debito della massa passiva della liquidazione e va gestito dall'OSL. In tal senso si è pronunciata la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Molise (delib. n. 134/2017/PAR). Si tratterebbe di un "residuo passivo tecnico pluriennale" (oggi FAL) pari all'importo dell'intero debito acceso con l'istituto finanziatore, che rende attuale il debito da restituzione a prescindere dalla decorrenza civilistica (cfr. delib. sez. region. Campania n.1/2017/PAR). Anche qualora la scadenza sia successiva alla data del 31.12 di competenza dell'OSL (nel caso di Melissano, 31.12.2016), la restituzione è sempre a carico del detto organo in quanto scaturisce da "atti e fatti" precedenti al primo esercizio dell'ipotesi di bilancio ed al quale organo l'ente ha trasferito i correlati residui attivi. Se tuttavia, *medio tempore*, il Comune provvede al pagamento, ha facoltà di insinuarsi nella massa passiva della liquidazione per l'importo pari alla somma pagata o prelevata dall'Agenzia delle Entrate. Si tenga conto, altresì, che la normativa in materia di dissesto finanziario degli enti locali di cui al Titolo VIII, Capo II e

seguenti del Tuel, costituisce una disciplina speciale, in considerazione della situazione di emergenza in cui versa il medesimo ente.

Il Direttore Centrale  
(Colaiafini)

R